

**FAQ N. 1) Cosa si intende per giorni di servizio reso?** Per servizio reso è da intendersi il numero di giornate di servizio prestate, così come deducibile dalla certificazione di servizio rilasciata dalla struttura presso cui la prestazione è stata resa o, comunque, da contratto o altra documentazione idonea.

A tal proposito giova rammentare che, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, la dichiarazione del cittadino che certifica, sotto responsabilità penale, i propri dati, stati, fatti o qualità personali, può sostituire il certificato rilasciato dal competente ufficio e/o struttura pubblica.

Nel caso di servizio reso presso le Scuole dell'Infanzia o gli Asili Nido di Roma Capitale il candidato può rivolgersi ai Municipi o al Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e dell'Infanzia per avere informazioni inerenti.

**FAQ N. 2) A quale data è da intendersi il servizio reso?** I titoli di servizio e gli altri titoli autocertificati dal candidato devono riferirsi alla data di effettivo inoltro della domanda di partecipazione da effettuarsi nei termini di scadenza previsti dal bando. I titoli di cultura e vari, pertanto, dovranno essere conseguiti alla data di inoltro della domanda, come anche i titoli di servizio dovranno essere maturati alla medesima data di invio della propria candidatura.

**FAQ N. 3) Come può essere inviata la domanda di partecipazione?** La domanda di partecipazione alla procedura può essere inviata, **esclusivamente**, secondo le modalità telematiche (on line), attraverso il sito istituzionale di Roma Capitale, compilando l'apposito modulo che è disponibile dal giorno successivo alla pubblicazione dei bandi.

La domanda può essere inviata on line dal 07 giugno fino alle ore 23.59 del 06 luglio 2017. E' da intendersi che la procedura di invio della propria candidatura deve **concludersi** entro e non oltre le 23.59 del 06 luglio 2017.

Al fine della presentazione della domanda on line è necessario essere previamente identificati al Portale Istituzionale di Roma Capitale, seguendo le istruzioni riportate sulla pagina dedicata.

**FAQ N. 4) La domanda di partecipazione alla procedura già inviata, può essere modificata entro il termine di scadenza del bando?**

Si, la domanda già inviata può essere modificata fino al termine di scadenza previsto dal bando. A tal proposito, sarà presa in considerazione l'ultima istanza inviata alla quale sarà assegnato anche un nuovo numero di protocollo.

**FAQ N. 5) La domanda di partecipazione può essere compilata in sessioni diverse e poi inviata?**

Si, è possibile compilare e/o modificare singole sezioni della domanda anche non contestualmente (in orari o giornate diverse) ed entro i termini di scadenza, la parte già compilata verrà salvata in "Bozze" e sarà disponibile per l'utente ad ogni nuovo accesso.

**FAQ N. 6) Come si considerano i titoli di studio conseguiti all'esito di un ciclo formativo multiplo ( 3 + 2 ad es.)?** Il titolo di studio superiore è da considerarsi assorbente di quello inferiore e, pertanto, quale **titolo unico**. Ciò significa che i candidati in possesso di Laurea specialistica conseguita dopo la Laurea di primo livello (laurea triennale), dovranno indicare esclusivamente il titolo di studio superiore (laurea specialistica) quale **titolo unico** e non due titoli singoli. Lo stesso dicasi per i diplomi di

scuola secondaria superiore conseguiti con le medesime modalità (percorso formativo 3+2).

**FAQ N. 7) Cosa si intende per titoli di specializzazione e corsi di perfezionamento post universitari?** Per titoli di specializzazione e corsi di perfezionamento post universitari si intendono i titoli accademici riconosciuti dall'ordinamento universitario il cui conseguimento presuppone il possesso della Laurea, diploma di laurea del vecchio ordinamento o Laurea Specialistica o Magistrale. Si considerano tali, ad esempio, i corsi di perfezionamento universitari, i master universitari di I e II livello, i diplomi di specializzazione post laurea e il titolo di dottore di ricerca.

**FAQ N. 8) Le dichiarazioni riportate in domanda hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Cosa significa?**

Il termine autocertificazione indica le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà che consentono al cittadino di sostituire a tutti gli effetti ed a titolo definitivo, attraverso una propria dichiarazione sottoscritta, certificazioni amministrative relative a stati, qualità personali e fatti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Il dichiarante che rilascia dichiarazioni mendaci è punito secondo quanto previsto dal codice penale e dalle leggi in materia e decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.